

Avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.

SCHEMA DEI DATI ESSENZIALI

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Valtournenche
 Tel. 0166/946811
 Pec: protocollo@comune.valtournenche.ao.it
 Responsabile della Procedura di Affidamento – Segretario comunale René REY

OGGETTO: Assegnazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eli- ski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per la il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026. .

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta e aggiudicazione mediante il criterio del massimo rialzo sul canone a base d'asta.

IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 90.000,00;
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE: da febbraio a maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo dicembre 2025-maggio 2026

Al canone devono essere aggiunte 5 ore di volo a disposizione dell'amministrazione comunale (da utilizzarsi, a titolo esemplificativo per: monitoraggio frane, riprese televisive, pulizia Capanna J. A. Carrel sul Cervino);

MODALITA' DI CONSEGNA DELL'OFFERTA: con libertà di mezzi.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
 ore 12,00 del 17/02/2025

PRIMA SEDUTA PUBBLICA:
 ore 14,30 del 17/02/2025

I

DESCRIZIONE DELL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE

1. Il comune di Valtournenche, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 2, comma 6, della l.r. 15/1988, intende assegnare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 (allegato A – l.r. 15/1988 e s.m.i.) e la contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016 per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo dicembre 2025-maggio 2026.
2. Il presente contratto, finalizzato alla stipula della concessione a titolo oneroso dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 (allegato A – l.r. 15/1988 e s.m.i.) e la contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, ha natura di concessione a titolo oneroso e a tale contratto non sono applicabili le norme del D.lgs 36/2023, per la natura di contratto attivo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del codice.
3. **L'assegnatario, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1342 del 7/10/2016, si obbliga a collaborare con il Comune di Valtournenche nell'iter di aggiornamento e approvazione della cartografia secondo quanto definito nella medesima delibera, nei termini riportati al punto 4) del dispositivo. L'assegnatario, una volta chiuso tale iter autorizzativo, avrà titolo ad adibire le nuove aree alla pratica dell'eliski nell'ambito della convenzione in gara. Tale obbligo verrà inserito nella Convenzione.**
4. Il servizio di aviotrasporto di sciatori potrà svolgersi dalle ore 7,00 alle ore 16,00.
5. La documentazione di gara è disponibile sul profilo del committente www.comune.valtournenche.ao.it

II

DISCIPLINA DELLA PROCEDURA

- 2.1. La procedura ad evidenza pubblica è disciplinata dalle norme contenute nei seguenti documenti:
 - Bando di gara oltre ai format moduli allegati quali fac-simile;
 - Schema di convenzione di cui alla DGR 1342 del 7/10/2016;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 1342 del 7/10/2016, ivi compreso l'allegato A "Nuove modalità per l'esercizio della pratica di Eliski".
- L'amministrazione procederà in seduta pubblica all'apertura dei plichi per l'aggiudicazione della concessione onerosa di cui sopra, al canone proposto dal candidato miglior offerente e alle condizioni di cui allo schema di convenzione elaborato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- 2.2 L'amministrazione si riserva la facoltà di avviare l'esecuzione mediante consegna anticipata.
 - 2.3. Ai fini della partecipazione alla gara, il Comune ha predisposto dei format moduli che costituiscono meri fac simile. I concorrenti sono invitati, al fine di evitare omissioni ed errori, ad utilizzare detti moduli.
 - 2.4. Il Comune si riserva di differire o revocare o annullare la procedura di gara senza che ciò possa comportare diritti, a favore degli offerenti, in ordine alle spese sostenute per la partecipazione alla medesima o diritti risarcitori di alcun tipo.
 - 2.5. Il Comune precisa che il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola lo stesso in alcun modo. Il Comune si riserva, qualora ritenuto necessario, di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura medesima.

IV

QUADRO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

1. L'importo totale del canone a base di gara ammonta ad € 90.000,00, Iva esclusa, di cui € 30.000,00, Iva esclusa, relativi al periodo febbraio-maggio 2025.

Quadro economico:

Importo annuo a base d'asta del contratto	Durata	Importo totale
Euro 30.000,00 per i mesi da febbraio a maggio 2025 <i>al canone devono essere aggiunte 5 ore di volo a disposizione dell'amministrazione comunale</i>	Da febbraio a maggio 2025 con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.	Euro 90.000,00 oltre Iva.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Saranno ammessi alla gara gli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi al momento della presentazione dell'istanza per la partecipazione alla presente procedura:

Requisiti generali:

- a) assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati di cui al comma 1 dell'articolo 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- b) assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;
- c) assenza della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d) assenza di procedure di liquidazione giudiziale o stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, dall'art. 186 bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del d.lgs. 36 del 2023;
- e) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (1);
- f) assenza di condizioni di morosità nei confronti del Comune, o, in caso di morosità, aver estinto il debito pregresso o essersi impegnato mediante atto d'obbligo all'estinzione del debito, anche tramite rateizzazione;
- g) non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale del Comune o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure aver fornito, anche per negligenza,

informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della presente procedura;

- h) non aver omesso la denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- i) assenza di situazioni di parentela e/o affinità entro il secondo grado, di coniugio, di stabile convivenza o di interessenza economica nei confronti degli organi di vertice o dipendenti del Comune che rivestono un ruolo attivo nel procedimento diretto alla formazione della volontà negoziale o che lo abbiano rivestito nell'individuazione e nella formalizzazione del fabbisogno;
- j) rispetto del divieto di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (antipantouflage);
- k) qualunque altra causa di esclusione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.

I requisiti di cui alle lettere a), b), c), h) e i) si riferiscono ai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo.

L'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'art. 179, comma 7, del Codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.

I requisiti di cui alle lettere e) e f) si intendono posseduti se l'offerente, in sede di presentazione dell'offerta, dimostri di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare, anche in forma rateale, le imposte o i contributi previdenziali o gli altri debiti dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Nei confronti dell'aggiudicatario si procederà a riscontrare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 in merito ai requisiti sopraddetti. In caso di dichiarazioni NON accertabili d'ufficio presso le pubbliche amministrazioni competenti al rilascio della relativa certificazione, sarà richiesto all'aggiudicatario di trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta, idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti dichiarati.

Requisiti speciali:

1. I concorrenti devono possedere, al momento della presentazione dell'offerta, requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria nonché capacità tecniche e professionali. In particolare i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE.

A) essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria o artigianato e agricoltura competente per territorio, per la tipologia di attività prevista nella presente procedura. A tale proposito, qualora l'operatore risulti iscritto presso una Camera di Commercio diversa dalla Camera valdostana, dovrà provvedere ad aprire una apposita unità locale per le attività di cui trattasi presso la sede valdostana, prima della stipula della Convezione. Se si tratta di soggetto di altro stato membro, l'iscrizione deve essere provata secondo le modalità vigenti nello stato di residenza;

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l'esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all'Allegato II.12.

B) essere in possesso:

- della licenza COA (certificato di operatore aereo) per trasporto passeggeri e merci con autorizzazioni specifiche rilasciate da ENAC per le operazioni in ambiente ostile E16 “Operation for small helicopters”, E17 “Helicopter operations in hostile environment”, E 21 “Helicopter operations without an assured safe forced landing capability”;
- della licenza COLA (lavoro aereo), entrambe in corso di validità, rilasciate da enti accreditati.
- **In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l’esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all’Allegato II.12.**

C) il legale rappresentante del concorrente deve essere in possesso di nulla-osta rilasciato dal questore della provincia in cui ha sede legale la persona giuridica di cui all’art. 4, comma 1, del d.m. 1° febbraio 2006, n. 22122 (pubblicato sulla G.U. 9/5/2006, n. 106)

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs 36/2023) il requisito deve essere posseduto dal legale rappresentante del componente incaricato della parte di servizio costituita dalla gestione della elisuperficie di base.

CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA.

A) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato globale pari ad almeno 1,5 volte l’importo a base di gara.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l’esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all’Allegato II.12.

B) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi, un fatturato per attività di trasporto passeggeri, per un importo complessivo minimo di euro 50.000,00, con indicazione di importi, dati e destinatari dei servizi.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto ex art. 68 del Dlgs 36/2023) il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

CAPACITA' TECNICHE PROFESSIONALI.

A) possedere idonea certificazione UNI EN ISO 9001-2008 (sistema gestione qualità) valida per COA (certificato di operatore aereo) e COLA (lavoro aereo) in corso di validità e possedere la certificazione UNI EN ISO 14001 o, in difetto di quest’ultima, presentare idonee procedure atte a dimostrare il rispetto dei requisiti ambientali durante le fasi operative e manutentive della gestione del servizio; le certificazioni devono essere rilasciate da enti accreditati.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l’esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all’Allegato II.12.

B) avere nel proprio organico, risultante da documento idoneo:

C.1.) almeno due piloti in possesso di licenza CPL(H) in corso di validità sul tipo di elicottero da impiegare, con esperienza di almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in comando, da certificarsi tramite libretto di volo, di cui:

- almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano ovvero in ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l’attività è stata prestata;

- almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l’attività di eliski, da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui l’attività è stata prestata;

C.2.) tecnici certificati L.M.A.

In caso di concorrente “gruppo” (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell’art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l’esclusione, nei modi e nei

termini di cui al medesimo articolo e di cui all'Allegato II.12. avere la disponibilità oppure impegnarsi a conseguire la disponibilità in caso di aggiudicazione di una frequenza VHF FM debitamente autorizzata dal Ministero nonché di un ponte radio in grado di collegare il coordinatore e gli accompagnatori degli sciatori.

In caso di concorrente "gruppo" il requisito può essere soddisfatto dai componenti nel loro complesso, senza requisiti minimi in capo al mandatario e al mandante.

C) obbligarsi a dare adempimento alle disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, lettera c), della legge regionale 15/1988 e s.m.i., e segnatamente garantire la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo e al suolo prevedendo, come stabilito dall'allegato A della DGR 1342 del 7/10/2016, tre figure: il coordinatore a terra (che coadiuva il soggetto che offre al pubblico il servizio di Eliski), l'accompagnatore per la discesa (che può essere una guida alpina, aspirante guida o maestro di sci) ed il pilota.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l'esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all'Allegato II.12.

D) aver la proprietà o la disponibilità di esercizio di almeno 2 (due) elicotteri dotati delle seguenti caratteristiche minime:

- Elicottero monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27) certificato in Categoria B, operato in prestazione di Classe 3, e in possesso del certificato acustico TCDS/N (type certificate data sheet for noise).

L'elicottero dovrà inoltre essere munito dei seguenti equipaggiamenti:

- carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per l'installazione di pattini da neve;
- specchio esterno regolabile dall'interno della cabina;
- cestello esterno porta sci;
- apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai requisiti EU-OPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e circolare ENAC 38/A);
- usage monitoring system.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l'esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all'Allegato II.12.

E) aver disciplinato, nel manuale operativo aziendale, la procedura di addestramento del personale dipendente e non per le operazioni di eliski.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l'esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all'Allegato II.12.

F) avere nel proprio organico un direttore operativo con almeno dieci anni di documentata esperienza di volo, da indicare nominativamente.

In caso di concorrente "gruppo" (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs 36/2023) i requisiti devono essere dimostrati, pena l'esclusione, nei modi e nei termini di cui al medesimo articolo e di cui all'Allegato II.12.

G) Obbligarsi, ai sensi di quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1342 del 7/10/2016, a collaborare con il Comune di Valtournenche nella gestione dell'iter di aggiornamento ed approvazione della cartografia secondo quanto definito nella medesima delibera, nei termini riportati al punto 4) del dispositivo. (L'assegnatario, una volta chiuso tale iter autorizzativo, avrà titolo ad adibire le nuove aree alla pratica dell'eliski nell'ambito della convenzione in gara. Tale obbligo verrà inserito nella Convenzione.)

2. Il comune invita, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, senza che tale richiesta sia ritenuta lesiva della

par condicio.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Dlgs 36/2023.

DOCUMENTI DI GARA PRESA VISIONE DEGLI ELABORATI

1. Il concorrente deve dichiarare di avere direttamente esaminato tutti gli elaborati posti a base di gara, di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sull'esecuzione del servizio e di aver giudicato il servizio stesso realizzabile.
2. Copia della documentazione posta a base di gara è disponibile presso la stazione appaltante, sul profilo del committente

TERMINE PER LA CONSEGNA DELLE OFFERTE E INDIRIZZO DI RICEZIONE

I plichi, sigillati sui lembi di chiusura, pena l'esclusione, secondo le modalità di cui al presente bando e corredati della documentazione necessaria, devono pervenire, a pena di irricevibilità, entro e non oltre:

ore 12:00 del giorno 17/02/2025 al seguente indirizzo:

Comune di Valtournenche

P.zza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO)

Non sono ammesse offerte a mezzo di posta elettronica certificata ma unicamente mediante consegna direttamente presso la sede della stazione appaltante, con mezzi liberi (a mezzo servizio postale, tramite corriere o mediante consegna a mano).

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il medesimo non giunga a destinazione integro ed entro il termine stabilito.

Laddove, entro la data e l'ora prevista per la consegna delle buste, non sia pervenuta alcuna offerta, la gara sarà dichiarata deserta.

Nel caso in cui due o più concorrenti ottengano il medesimo punteggio, si procederà a sorteggio. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere è ritenuto valido quello più conveniente per l'Ente.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida.

- CONTENUTI DELL'OFFERTA

I soggetti interessati dovranno presentare un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente le Buste A e B, anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, pena l'esclusione.

Sul frontespizio del plico dovrà essere riportato:

il mittente;

il destinatario: " Comune di Valtournenche, P.zza della Chiesa, 1 – 11028 Valtournenche (AO)"

la dicitura "NON APRIRE – OFFERTA PER LA CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) NEL COMPRESORIO N. 6 DI VALTOURNENCHE (ALLEGATO A – L.R. 15/1988 S.M.I.) E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO IN GESTIONE DELLE ELISUPERIFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA IN QUOTA E DI RECUPERO DI CUI ALLA DGR 1342/2016".

Le buste, contenute all'interno del plico, dovranno contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

BUSTA A - Istanza di partecipazione e documentazione amministrativa (dicitura da riportare all'esterno della Busta) debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara "CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) NEL COMPRESORIO N. 6 DI VALTOURNENCHE (ALLEGATO A – L.R. 15/1988 S.M.I.) E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO IN GESTIONE DELLE ELISUPERIFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA IN QUOTA E DI RECUPERO DI CUI ALLA DGR 1342/2016" con all'interno:

- Istanza di ammissione alla gara (come da modello 1 allegato al presente avviso), indirizzata al Comune di Valtournenche e sottoscritta dal legale rappresentante, ai sensi dell'articolo 21 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore stesso;
- Modulo 2 (dichiarazione personale);
- Modulo 3 (dichiarazione gruppo);
- Modulo 4 (avvalimento);
- Modulo 5 (avvalimento – dichiarazione impresa ausiliaria)
- Certificato della Camera di Commercio;
- l'attestazione di avvenuta presa visione e accettazione dello stato dell'area e l'accettazione di tutte le condizioni previste nell'avviso e nell'allegato schema di concessione;
- la ricevuta della cauzione provvisoria di importo pari a € 1800,00 da costituirsi mediante assegno circolare non trasferibile intestato al "Tesoriere Comune di Valtournenche";

BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA (dicitura da riportare all'esterno della busta) debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione del mittente e dell'oggetto della gara, "CONCESSIONE, A TITOLO ONEROSO, DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SCIATORI CON ELICOTTERI (ELISKI) NEL COMPRESORIO N. 6 DI VALTOURNENCHE (ALLEGATO A – L.R. 15/1988 S.M.I.) E CONTESTUALE CONCESSIONE D'USO IN GESTIONE DELLE ELISUPERIFICI DI BASE E DEGLI AERALI DI POSA IN QUOTA E DI RECUPERO DI CUI ALLA DGR 1342/2016". L'offerta, in carta resa legale mediante applicazione di marca da bollo di Euro 16,00, e da sottoscrivere, pena l'esclusione, dal legale rappresentante, dovrà, a pena di esclusione, indicare:

- le generalità complete del legale rappresentante della società (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio, recapito telefonico, codice fiscale, e-mail, pec);
- l'indicazione dell'offerta in rialzo percentuale espressa in cifre e lettere;
- la dichiarazione di irrevocabilità della proposta.

CAUSE DI ESCLUSIONE

Determinerà l'esclusione dalla gara:

la presentazione di documentazione contenuta in un plico non sigillato e controfirmato o privo degli elementi da riportare nel frontespizio;

il mancato sigillo e controfirma sulle buste A e B;

la presentazione di una proposta priva anche solo di una delle buste A o B o carente di una delle dichiarazioni e/o documenti richiesti nel presente avviso;

la presentazione di un'offerta recante abrasioni o correzioni nell'indicazione del canone offerto e della durata, salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.

Non saranno ammesse offerte aggiuntive e/o sostitutive.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto aggiudicatario, non essendo presente un interesse transfrontaliero certo, verrà individuato con il **criterio del massimo rialzo sul canone concessorio che l'operatore economico dovrà corrispondere all'Ente.**

COMMISSIONE

Un'apposita commissione nominata successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle domande di partecipazione procederà in seduta pubblica presso gli uffici dell'Amministrazione Comunale, il 17/02/2025 alle ore 14,30, all'apertura dei plichi pervenuti secondo le modalità che seguono:

Verifica dell'integrità dei plichi, della presenza delle buste A e B all'interno dei plichi, verificando altresì l'integrità di ogni singola busta e del rispetto delle condizioni di confezionamento prescritte; ogni singola busta valida dovrà essere siglata dalla commissione giudicatrice;

Verifica della presenza nella busta A di tutta la documentazione richiesta.

La commissione comunicherà le esclusioni e si proclamerà la chiusura della fase pubblica.

La commissione potrà proseguire i lavori di apertura delle buste, in seduta riservata, subito dopo la fine della seduta pubblica o rinviare ad una data successiva.

Nella seduta riservata la commissione procederà:

all'apertura della busta B - offerta economica;

alla redazione della graduatoria complessiva.

L'aggiudicazione provvisoria, da parte della Commissione giudicatrice, verrà pronunciata a favore del concorrente che avrà offerto il maggior rialzo percentuale sull'importo posto a base di gara.

La Commissione Giudicatrice si riserva la facoltà, in ogni caso e in qualsiasi momento, di non procedere all'aggiudicazione, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso e in qualsiasi momento la facoltà di non procedere con lo svolgimento della gara senza che ciò possa costituire per i partecipanti diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi aventi causa.

ESITO GARA

L'esito definitivo della gara sarà successivamente comunicato all'aggiudicatario ed agli altri concorrenti entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente documento, si applicano tutte le disposizioni contemplate dalle normative vigenti in materia.

Ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari sarà restituita la cauzione.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dell'aggiudicatario provvisorio.

La sottoscrizione dell'atto di concessione dovrà effettuarsi entro massimo 3 mesi dal provvedimento di aggiudicazione. Spettano al concessionario gli oneri per la registrazione dell'atto, da corrispondere all'atto della stipula della concessione. Decorsa inutilmente tale data, l'aggiudicazione sarà automaticamente revocata e il deposito cauzionale sarà incamerato dal Comune a titolo di risarcimento danni, a meno che l'aggiudicatario dimostri che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile.

Gli aspiranti alla gara possono rivolgersi, per informazioni sull'avviso di gara e sulle modalità di partecipazione alla gara, nonché per informazioni relative alla concessione, all'ufficio Segreteria al numero **0166/946811**, e-mail: **info@comune.valtournenche.ao.it**.

ELEMENTI ESSENZIALI DELLA CONCESSIONE

I contenuti minimi dell'atto di concessione possono essere rilevati nell'allegato schema di Convenzione.

La durata dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicottero (eliski) e della concessione in uso delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e recupero vale per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo dicembre 2025-maggio 2026).

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente articolo si rimanda allo schema di convenzione e alle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione.

Non sussiste alcun obbligo o impegno nei confronti degli offerenti o di altri soggetti da parte del Comune di Valtournenche che si riserva, in ogni caso, di non procedere all'aggiudicazione, a suo insindacabile giudizio, per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali, e nulla sarà dovuto ai concorrenti in tale evenienza.

Fermo restando quanto indicato nel precedente comma, l'aggiudicatario – a seguito dell'efficacia della determinazione di aggiudicazione – sarà convocato per la sottoscrizione dell'atto di concessione e contestualmente invitato a produrre tutta la documentazione necessaria alla stipula; solo dopo che la documentazione sarà acquisita si procederà alla sottoscrizione dell'atto. In caso di rinuncia o qualora il contraente designato, in assenza di giustificato motivo, non dovesse presentarsi nel giorno fissato per la stipula della concessione e in ogni altra ipotesi di mancata stipula per fatto dell'aggiudicatario quest'ultimo decadrà da ogni diritto e subirà l'incameramento della cauzione versata.

A garanzia di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi ed il pagamento del canone, il contraente dovrà presentare, in occasione e ai fini della stipula dell'atto una cauzione definitiva, che avrà una validità pari a 24 mesi o alla minor durata prevista a garanzia di tutti gli oneri previsti nello schema di Convenzione in relazione al periodo di riferimento e a garanzia del regolare pagamento del canone.

La predetta cauzione, costituita a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative autorizzate a normativa di legge, dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- la relativa operatività entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta della Regione.

Le spese di registrazione del contratto sono integralmente a carico del concessionario.

INFORMATIVA

Il Comune di Valtournenche, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti in conformità al Regolamento UE 2016/679 come indicato nell'allegato 8 "informativa privacy".

Copia del presente avviso potrà essere scaricato dal sito Web dell'amministrazione.

Il Responsabile Unico del Progetto è il Segretario comunale, René dott. REY.

Firma digitale

	COMUNE DI VALTOURNENCHE	
	REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	REP. N.	
	Convenzione di assegnazione dell'autorizzazione allo	
	svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicottero	
	(eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A –	
	l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso e in gestione	
	delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di	
	recupero indicati dalla DGR n. 1342/2016, per il periodo	
	febbraio-maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo	
	dicembre 2025/maggio 2026.	
	L'anno, addìdel mese di nella sede	
	comunale di Valtournenche	
	Avanti a me, Segretario comunale, sono presenti:	
	1), nato/a , in qualità di Sindaco del Comune di ...,	
	presso cui si domicilia per la sua carica, il quale dichiara di agire	
	in nome per conto del Comune stesso;	
	2), nato/a, residente, nella sua qualità di legale	
	rappresentante pro tempore della.... , con sede – P.IVA , in nome	
	e per conto della quale dichiara di agire.	
	PREMESSO	
	- che a seguito di apposita intesa con il Comune di	
	Valtournenche, si è addivenuti alla determinazione di	
	provvedere	

ciò premesso, i predetti Signori, della cui identità e capacità io Segretario comunale sono certo, rinunciando espressamente e spontaneamente alla assistenza di testimoni stipulano e convengono quanto segue a mio mezzo.

PARTE I – Autorizzazione al servizio di trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

Art. 1 – Oggetto, durata e caratteristiche dell'autorizzazione

1. Il Comune di Valtournenche autorizza l'operatore economico con sede legale in ... ad organizzare ed a gestire, nell'ambito del territorio del Comune di Valtournenche, l'attività di eliski a partire dalle elisuperfici base di partenza e sugli aerali di posa in quota e di recupero nella disponibilità al Comune di Valtournenche nel comprensorio n. 6 così come individuato nell'allegato A) della L.R. 4/3/1988, n. 15, modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2016 e descritto nel dettaglio nelle mappe autorizzate dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.

2. Le zone per l'esercizio dell'attività di eliski sono individuate ed autorizzate, per ciascun comprensorio, nella deliberazione della Giunta regionale n. 1342/2016 di cui al comma 1.

3. I decolli dovranno essere effettuati esclusivamente dalle elisuperfici base di partenza e dagli aerali di recupero individuati ed autorizzati dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'allegato A) della L.R. 4.3.1988, n. 15, modificato da ultimo con deliberazione della Giunta regionale. n. 1342/2016 e descritto

	6. L'attività di eliski può essere effettuata secondo i seguenti orari:	
	dalle ore 07.00 alle ore 16.00.	
	7. L'attività dovrà essere esercitata mediante l'utilizzo di un	
	elicottero avente i requisiti minimi di cui all'art. 5 della presente	
	convenzione, oltre che mediante un elicottero di riserva avente	
	requisiti minimi fissati all'art. 6 della presente convenzione,	
	nonché mediante piloti aventi le caratteristiche minime di	
	qualificazione cui all'art. 7.	
	Art. 2 – Normativa tecnica di riferimento	
	1. Per quanto non specificatamente disciplinato dappresso ma	
	correlato al corretto svolgimento del servizio in oggetto, si fa	
	riferimento:	
	a) alle norme e alle disposizioni operativo/manutentive e di	
	sicurezza emanate dall'ENAC nonché ai requisiti dei regolamenti	
	EU-OPS applicabili;	
	b) alle norme legislative e regolamentari di vario ordine e grado in	
	vigore in materia di trasporto aereo ed elicotteristico.	
	2. L'organizzazione e l'esecuzione del servizio, secondo le	
	diverse competenze che fanno capo al soggetto autorizzato e al	
	Comune, devono ottemperare a quanto disposto in materia dagli	
	organismi competenti e, in particolare, alle regolazioni provenienti	
	dalle European Aviation Safety Agency (EASA).	
	3. All'attività di eliski sono anche applicati i requisiti del	
	regolamento AIR-OPS 3, allo scopo di tutelare i trasportati,	
	l'equipaggio di volo nonché i terzi a terra.	

Art. 3 – Modalità di svolgimento del trasporto sciatori con elicotteri (eliski)

1. L'attività di eliski (trasporto e discesa) dovrà essere organizzata in condizioni ambientali temporali, meteorologiche e nivologiche tali da garantire la sicurezza degli utenti elitrasportati.

2. Le attività di eliski dovranno essere coordinate dal coordinatore a terra, guida alpina, il cui nominativo dovrà essere segnalato da parte del concessionario del servizio all'Amministrazione comunale.

3. Il coordinatore dovrà essere dotato di esperienza documentata almeno quinquennale in tema di eliski e di ottima conoscenza del territorio in cui si svolge l'attività; dovrà attestare una conoscenza almeno discreta delle lingue italiana, francese ed inglese.

4. I suoi compiti sono quelli di valutare le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli accompagnatori ed eventualmente precludere macro-aree da lui ritenute temporaneamente non idonee alla attività dell'eliski.

5. Egli informa inoltre gli accompagnatori riguardo alle limitazioni relative alle aree di salvaguardia della fauna o di altri divieti previsti nelle aree di attività dell'eliski (ad esempio vincoli comunali di pubblica incolumità).

6. Il coordinatore a terra deve essere dotato di coperture assicurative adeguate per l'attività svolta.

7. In funzione delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza il pilota e l'accompagnatore scelgono quale elisuperficie occasionale utilizzare, al termine della discesa, all'interno degli areali di recupero e nel rispetto dei vincoli e limiti della normativa aeronautica vigente.

8. Ogni gruppo di sciatori elitrasmportati è sempre assistito, dopo lo sbarco, da un accompagnatore: da una guida alpina o da un'aspirante guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, da un maestro di sci.

9. L'accompagnatore è responsabile, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa, dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati. Ha, inoltre, la responsabilità della scelta del percorso di discesa, che deve rispettare i limiti previsti dalla cartografia approvata per le aree di discesa.

10. Gli itinerari di discesa sono scelti liberamente dagli accompagnatori all'interno del comprensorio di eliski, a meno di limitazioni indicate dal Coordinatore a terra, tenendo conto delle limitazioni nelle zone di salvaguardia definite dalla forestale competente sul territorio in cui è prevista la discesa ed individuate nella cartografia approvata, ovvero, sempre nell'ambito della salvaguardia della fauna, comunicate al gestore nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e temporanee che dovessero sopraggiungere.

	11. Ogni accompagnatore dovrà essere dotato di un apparecchio di	
	tipo professionale per il collegamento radio con una stazione	
	d'ascolto, da allestire a cura del concessionario in accordo con il	
	Comune.	
	12. L'accompagnatore deve controllare che i clienti a lui affidati	
	siano in possesso, nel corso dell'attività di eliski, delle attrezzature	
	minime per la ricerca dei sepolti sotto valanga (pala, ARTVA,	
	sonda), verificandone direttamente l'efficienza.	
	13. L'accompagnatore deve essere dotato di coperture	
	assicurative adeguate all'attività svolta.	
	14. Tutti gli sciatori e gli accompagnatori dovranno essere muniti	
	di almeno n° 1 sistema antivalanga (A.R.V.A), pala e sonda. È	
	altresì fortemente consigliata la dotazione di airbag o simili.	
	15. L'operatore economico aggiudicatario dovrà avere la	
	disponibilità o la proprietà di un ponte radio con licenza	
	ministeriale di copertura per tutto il comprensorio di eliski, che	
	dovrà mantenere costantemente, per la durata del servizio, a	
	proprie spese.	
	16. Una stazione di ascolto, da allestire a cura del concessionario	
	in accordo con i Comuni, dovrà essere collegata via radio o tramite	
	telefono con la Centrale unica del soccorso della Regione	
	autonoma Valle d'Aosta;	
	17. In caso di incidente occorso a gruppi elitrasportati il	
	concessionario dovrà comunicare, nel più breve tempo possibile, la	
	richiesta di intervento alla CUS.	

18. In caso di necessità di un atterraggio per emergenza non di carattere sanitario (ad esempio: rottura di uno sci, incapacità di scendere del cliente, ogni altro caso non di carattere sanitario, rischio valanga, condizioni critiche del manto nevoso...) non vi sono limitazioni sui punti di recupero ed è ammesso anche un recupero al di fuori delle aree autorizzate, previa valutazione del Comandante in merito all'idoneità del sito.

Art. 4 – Prenotazioni e priorità

1. L'operatore economico aggiudicatario si impegna a svolgere l'attività di eliski soddisfacendo la clientela secondo l'ordine delle prenotazioni, con uno scarto massimo sull'orario previsto di minuti quaranta.

2. L'operatore economico aggiudicatario si impegna inoltre a concedere priorità alla clientela soggiornante nelle strutture alberghiere afferenti al comprensorio di riferimento o alle elisuperfici di base collegate al comprensorio.

Art. 5 – Requisiti minimi dell'elicottero principale

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà svolgere il servizio con elicottero di cui ha la proprietà o l'esercenza, dotato delle seguenti caratteristiche minime: elicottero monomotore leggero a turbina per impiego La e TP in ambiente ostile in configurazione base idonea per il trasporto di almeno 5 passeggeri + 1 pilota, rispondente ai requisiti di certificazione ed operativi (JAR/FAR/CS 27), certificato in Categoria B, operato in prestazione di Classe 3 e in possesso del certificato acustico TCDS/N (type certificate data

sheet for noise). L'elicottero dovrà inoltre essere munito dei seguenti equipaggiamenti:

carrello di atterraggio con pattini o ruote, predisposto per

l'installazione di pattini da neve;

cestello esterno porta sci;

apparato ELT (trasmettitore/localizzatore di emergenza rispondente ai requisiti EUOPS3.820 ed ICAO, annesso 10 e circolare ENAC 38/A);

usage monitoring system.

L'elicottero dovrà garantire al pilota una adeguata visibilità delle aree in cui si svolgono le operazioni di sbarco e di scarico.

2. L'elicottero dovrà essere iscritto sul COA sin dal momento della presentazione dell'offerta.

3. L'elicottero principale dovrà essere riservato all'esercizio dell'attività di eliski nel territorio del Comune di Valtournenche, per i mesi di svolgimento del servizio.

Art. 6 – Requisiti minimi dell'elicottero di riserva

1. L'operatore economico aggiudicatario dovrà altresì disporre di un elicottero di riserva, di cui ha la proprietà o l'esercenza, in possesso delle medesime caratteristiche minime individuate all'art. 5, comma 1.

2. In caso di guasto, avaria o comunque indisponibilità dell'elicottero principale, l'elicottero di riserva dovrà essere reso immediatamente disponibile e, nelle more del ripristino

	dell'operatività dell'elicottero principale, prioritariamente	
	destinato all'esercizio dell'attività di eliski sul comprensorio del	
	Comune di Valtournenche.	
	Art. 7 – Piloti e tecnici di manutenzione	
	1. Per lo svolgimento dell'attività autorizzata, l'operatore	
	economico aggiudicatario dovrà disporre del sottoelencato	
	personale di servizio:	
	a. almeno due piloti in possesso di licenza CPL(H) in corso di	
	validità sul tipo di elicottero	
	da impiegare, con esperienza di:	
	<input type="checkbox"/> almeno 1.000 (mille) ore di volo di elicottero da pilota in	
	comando, da certificarsi tramite	
	libretto di volo, di cui:	
	<input type="checkbox"/> almeno 500 (cinquecento) ore di volo in ambiente montano	
	ovvero in ambiente ostile, da certificarsi a cura di ciascun pilota	
	tramite attestazione in calce al libretto di volo con indicazione dei	
	periodi e delle società per cui l'attività è stata prestata;	
	<input type="checkbox"/> almeno 40 (quaranta) ore di volo concernenti l'attività di eliski,	
	da certificarsi a cura di ciascun pilota tramite attestazione in calce	
	al libretto di volo con indicazione dei periodi e delle società per cui	
	l'attività è stata prestata;	
	b. tecnici certificati L.M.A.	
	2. Le attività di volo dovranno essere svolte esclusivamente da	
	piloti in comando aventi l'esperienza minima di cui al comma 1.	

3. Il servizio, a norma dell'art. 16 del d.m. 8 agosto 2003, n. 12720, dovrà essere svolto solo da piloti qualificati a norma del comma 1 che abbiano effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi nei novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie occasionale.

Art. 8 – Tariffe e rapporti con le attività turistiche

1. L'operatore aggiudicatario dovrà presentare al Comune, ogni anno, copia del tariffario al fine di permettere di amalgamare l'offerta di eliski all'offerta turistica del comprensorio.

2. Le tariffe praticate dovranno essere quelle indicate nel tariffario che dovrà essere presentato all'Amministrazione comunale entro tre giorni dalla data di aggiudicazione, salvi adeguamenti motivati condivisi con l'Amministrazione comunale.

Art. 9 – Controlli e revoca dell'autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale si riserva di effettuare con personale del Corpo Forestale della Valle d'Aosta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli per verificare l'effettivo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme stabilite dalla presente convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia.

2. Qualora il concessionario non svolga l'attività nei termini e nelle modalità stabilite dalla convenzione, dalle leggi di gara e dalla vigente normativa in materia l'Amministrazione comunale si riserva, dopo due contestazioni scritte, di avviare il procedimento per la sospensione dell'autorizzazione. In caso di ulteriore

	violazione si avvierà il procedimento per la revoca	
	dell'autorizzazione.	
	3. Le medesime disposizioni si applicano anche con riferimento	
	alla parte II della presente convenzione e ad eventuali violazioni	
	delle norme da essa previste o in essa richiamate.	
	PARTE II – Concessione in gestione e d'uso delle elisuperfici	
	di base e degli aerali di posa in quota e degli eventuali aerali di	
	recupero.	
	Art. 10 – Oggetto della concessione	
	1. La concessione ha ad oggetto:	
	- l'uso e gestione delle elisuperfici di base indicate all'art.1, punto	
	2;	
	- l'uso degli aerali di posa in quota e degli eventuali aerali di	
	recupero indicati all'art.1, punto 2,	
	per il periodo di validità dell'autorizzazione, a norma degli articoli	
	3 e 7 del d.m. 1° febbraio 2006, recante “ <i>Norme di attuazione della</i>	
	<i>Legge 2 aprile 1968 n°518</i> ” e della circolare ENAC APT n. 36 del	
	30/10/2013.	
	L'utilizzo delle aree di cui sopra dovrà avvenire nel rispetto delle	
	aree di sorvolo individuate nella mappatura dei comprensori di	
	eliski, di cui all'allegato A della l.r. 15/1988.	
	Art. 11 – Durata della concessione	
	1. La concessione in uso e gestione è valida dal mese di febbraio al	
	mese di maggio 2025 ed è eventualmente prorogabile dal mese di	
	dicembre 2025 al mese di maggio 2026.	

Art. 12 – Requisiti del concessionario

1. Il legale rappresentante dell'operatore economico dovrà essere in possesso di nulla-osta per la gestione di elisuperfici rilasciato dal questore della provincia in cui ha sede legale la persona giuridica di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 1° febbraio 2006.

Art. 13 – Oneri del concessionario

1. Il concessionario assume la qualifica di responsabile e gestore delle elisuperfici di base a norma dell'art. 3, comma 1, del d.m. 1° febbraio 2006 e della circolare APT 36 dell'ENAC; il concessionario è pertanto responsabile:

- dell'ottenimento dell'autorizzazione ENAC di cui al d.m. 1° febbraio 2006;

- della rispondenza della elisuperficie di base ai requisiti previsti dal d.m. 1° febbraio 2006;

- della agibilità della elisuperficie in condizioni di sicurezza, anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio;

- dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate;

- della gestione delle elisuperfici di base secondo le disposizioni di cui al d.m. 1° febbraio 2006 e della circolare APT 36 dell'ENAC;

	- dell'utilizzo delle elisuperfici occasionali in quota e di recupero,	
	nel rispetto delle condizioni di cui al d.m. 1° febbraio 2006 e della	
	circolare APT 36 dell'ENAC.	
	2. Il concessionario è responsabile della rispondenza delle	
	elisuperfici occasionali in quota e di recupero ai requisiti previsti	
	dal d.m. 1° febbraio 2006, della loro agibilità in condizioni di	
	sicurezza anche in relazione agli ostacoli presenti lungo le	
	traiettorie di decollo e atterraggio e dell'efficienza delle	
	attrezzature tecniche ed operative eventualmente installate.	
	3. L'agibilità degli aerali di posa in quota e di recupero è limitata	
	al periodo compreso tra il 20 dicembre ed il 15 maggio di ogni	
	anno, salve deroghe a norma dell'art. 3, comma 6, della l.r.	
	15/1988.	
	4. Il concessionario delle elisuperfici occasionali è tenuto a	
	consentire l'atterraggio, il decollo e comunque l'uso delle	
	elisuperfici agli aeromobili di soccorso, protezione civile e polizia,	
	nonché l'uso delle elisuperfici base di partenza agli aeromobili di	
	trasporto pubblico, scuola e lavoro aereo che programmino o	
	necessitino di atterrare, presenti le condizioni di legge.	
	5. Il concessionario è tenuto, tramite i piloti, ad effettuare tutte le	
	comunicazioni di cui all'art. 9 del d.m. 1° febbraio 2006.	
	6. Il concessionario è tenuto a comunicare le informazioni di cui al	
	comma precedente anche all'ente concedente e, a fini statistici, alla	
	Regione Autonoma Valle d'Aosta, nonché a tenere un registro dei	
	movimenti a norma dell'art. 5, comma 2, del d.m. 1° febbraio 2006.	

	7. Il concessionario è tenuto a comunicare previamente alla	
	stazione forestale di Antey-Saint-André, competente per territorio,	
	l'inizio del periodo di attività di eliski e la presunta durata dello	
	stesso.	
	8. Sono inclusi negli oneri di gestione a carico del concessionario	
	le spese per il mantenimento del sicuro collegamento radio o	
	telefonico con la CUS, per la rimozione della neve e l'accensione-	
	spegnimento delle luci delle elisuperfici di base.	
	9. Il concessionario si impegna a rispettare eventuali altre	
	limitazioni locali alle aree di volo o di discesa, ai fini della tutela e	
	protezione faunistica e ambientale locale, sulla base delle	
	indicazioni della stazione forestale competente per territorio,	
	inserite nella cartografia dell'eliski ovvero comunicate al gestore	
	nel corso della erogazione del servizio, per situazioni particolari e	
	temporanee che dovessero sopraggiungere.	
	10. Il concessionario si impegna a rispettare eventuali modifiche	
	alla cartografia, successive all'aggiudicazione del bando di gara del	
	Comune, così come approvate dalla Giunta regionale nell'ambito	
	dell'aggiornamento dei comprensori individuati e descritti	
	nell'allegato A della legge regionale 15/88.	
	Art. 14 – Subconcessione	
	1. È vietato ogni tipo di subconcessione.	
	Art. 15 – Corrispettivo	

1. Il concessionario si impegna a corrispondere quale canone per la concessione delle elisuperfici di cui all'art. 10 l'importo complessivo offerto in sede di gara, pari ad euro oltre IVA.

Art. 16 – Comunicazione

1. Il Comune si impegna a trasmettere all'Assessorato regionale competente la copia della convenzione regolarmente sottoscritta tra le parti nonché i dati statistici relativi al servizio.

PARTE III – Disposizioni comuni

Art. 17– Spese di stipulazione e registrazione

1. Le spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico della società concessionaria.

Art. 18 – Garanzie

1. Il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Comune di Valtournenche, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 36/2023 a garanzia del completo, corretto e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento del maggior danno.

2. La garanzia prevista può costituirsi secondo le modalità di legge; nel caso di fideiussione bancaria o assicurativa, l'Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:

di aver preso visione di tutti gli atti di gara inerenti all'appalto di cui trattasi;

di rinunciare al beneficio della preventiva escussione;

	<input type="checkbox"/> di rinunciare all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;	
	<input type="checkbox"/> di obbligarsi a versare direttamente alla committente la somma garantita, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale;	
	<input type="checkbox"/> di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale principale.	
	3. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso all'Amministrazione comunale almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata per la stipulazione del contratto.	
	4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il deposito cauzionale dovrà essere contratto dalla mandataria, in nome proprio e per conto dei mandanti.	
	5. La mancata costituzione della cauzione definitiva e la sua presentazione entro il predetto termine nonché il mancato reintegro della medesima entro il termine previsto comporta la revoca dell'affidamento e la risoluzione del contratto per inadempimento.	
	6. Il concessionario dovrà reintegrare, entro 10 giorni, la cauzione di cui l'Amministrazione Comunale abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.	
	IL SINDACO	

Avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.

MODULO 1 – Domanda di partecipazione

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente anche in caso di Gruppo** (intendendo per tale il soggetto costituito ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023).

Il sottoscritto nato il in qualità di del concorrente con sede in via codice fiscale n. Partita IVA n. Telefono			
	a		
			CAP
			e-mail
	Fax		
	Iscritta al Registro delle Imprese/ordine professionale di		
	numero di iscrizione		in data
codice attività		durata	
Posiz. INPS num./sede			
Posiz. INAIL num./sede			
Agenzia delle Entrate di		Con sede in via	
Dir. Prov. Lavoro di		Con sede in via	
Trib fallimentare di		Con sede in via	

ed in qualità di:

- Operatore singolo.
- Capogruppo di un Raggruppamento, Consorzio, Geie.
- Mandante di un Raggruppamento, Consorzio, Geies.
- Soggetto esecutore indicato dal Consorzio.

CHIEDE

Di concorre alla procedura di gara di cui in oggetto nella seguente forma:

Operatore singolo.

Raggruppamento Temporaneo di concorrenti/Consorzio Ordinario costituito da:

Capogruppo :

Mandante:

Mandante:

DICHIARA

consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false

1. Di essere in possesso dei requisiti di cui al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti speciali richiesti per concorrere alla procedura di gara;
2. Di accettare senza riserva alcuna le disposizioni del bando di gara e dei documenti ivi richiamati;
3. Di avere analizzato e verificato i documenti di gara e di aver giudicato le prestazioni realizzabili, gli elaborati e documenti forniti dal Comune adeguati e tali da consentire l'offerta proposta.
4. Di aver effettuato un esame approfondito dell'appalto e di ritenerlo adeguato e certamente realizzabile in relazione alla offerta proposta;
5. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 36/2023, dichiara ed attesta di autorizzare l'uso della PEC per tutte le comunicazioni previste al seguente indirizzo di posta elettronica:

.....
.....

Firma.

.....

Avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.

MODULO 2 – Dichiarazione personale

Tale dichiarazione deve essere compilata: *dai titolari e dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dal socio accomandatario e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

La dichiarazione deve essere compilata e allegata alla documentazione di gara, **pena l'esclusione, da parte di ogni singolo concorrente**

Pertanto in caso di concorrente "gruppo", costituito o da costituire, e consorzio ordinario, OGNI SOGGETTO SOPRA INDICATO deve effettuare la predetta dichiarazione.

Il sottoscritto.....
nato a il.....
residente in via
CAP Città Prov.....
Codice fiscale

in qualità di

- titolare
- socio di S.n.c.
- socio accomandatario
- legale rappresentante di altro tipo di società
- direttore tecnico
- socio unico persona fisica di altro tipo di società
- socio di maggioranza di altro tipo di società numero di soci pari o inferiore a 4
- soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo (consigliere del consiglio di amministrazione, procuratore e institore), ivi compresi institori e procuratori generali.

Oppure

quale legale rappresentante del concorrente a titolo di dichiarazione unica e cumulativa in relazione ai soggetti nominativamente indicati:

- 1) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
Nato a il.....; Carica rivestita
- 2) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
Nato a il.....; Carica rivestita

- 3) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
 Nato a il.....; Carica rivestita
- 4) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
 Nato a il.....; Carica rivestita
- 5) Nome.....; Cognome; Cod. Fiscale.....
 Nato a il.....; Carica rivestita

**Consapevole delle sanzioni penali previste
 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

DICHIARA

consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false:

1. l'assenza di condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Oppure in relazione alle citate fattispecie la presenza di sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati *(indicare gli estremi della sentenza definitiva o del decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o della sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e il reato per cui si è stati condannati)*:

.....

2. l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. che **non son emersi** indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Firma

.....

Avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.

MODULO 3 – Dichiarazione gruppo

I sottoscritti quali legali rappresentanti dei seguenti concorrenti:

Ragione o denominazione sociale	
nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale	
nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale	
nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale	
nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale	
nominativo del legale rappresentante	
Ragione o denominazione sociale	
nominativo del legale rappresentante	

DICHIARANO

(compilare il caso che ricorre)

A) di partecipare in **RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI OPERATORI ECONOMICI** del seguente tipo e con la seguente suddivisione delle quote di assunzione, così come disposto dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023:

Concorrente	Forma Giuridica	Qualifica (mandatario /mandante)	Prestazione assunta

B) di impegnarsi a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al seguente soggetto, nelle forme stabilite dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023:

Denominazione	
Legale rappresentante	

C) di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Firme di tutti i componenti il raggruppamento.

Avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.

MODULO 4

Avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023

Il presente modulo deve essere compilato dal soggetto esecutore che intende avvalersi dell'istituto dell'art. 104 del Dlgs 36/2023.

Il/i sottoscritto/i

in qualità di:

Operatore singolo:

Denominazione legale rappresentante

Raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito dai seguenti operatori:

Denominazione legale rappresentante

Denominazione legale rappresentante

Denominazione legale rappresentante

Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire dai seguenti operatori:

Denominazione legale rappresentante

Denominazione

legale
rappresentante

--

Denominazione
legale
rappresentante

--

DICHIARA/DICHIARANO

ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38 e seguenti, e consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false:

A) di intendersi avvalere, ai sensi dell'art. 104 del Dlgs 36/2023 dei seguenti requisiti:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Firma dei dichiaranti.

Avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.

MODULO 5

Avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023

Dichiarazione dell'impresa ausiliaria

Il sottoscritto in qualità di dell'ausiliaria con sede in codice fiscale n. Partita IVA n. Telefono		
	Fax	e-mail

mediante l'istituto dell'avvalimento a favore del seguente soggetto concorrente:

Operatore singolo:

--

Raggruppamento temporaneo o consorzio già costituito dai seguenti operatori:

Raggruppamento temporaneo o consorzio da costituire dai seguenti operatori:

DICHIARA

ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 38 e seguenti, consapevole delle conseguenze penali, civili ed amministrative in caso di dichiarazioni false:

A) di possedere i requisiti di ordine generale indicati nel bando di gara, ai sensi di quanto disposto al Titolo IV, capo II del D.Lgs 36/2023;

B) di obbligarsi, nei confronti del soggetto concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

C) di non partecipare alla gara in proprio o in forma associata o consorziata;

D) di *(compilare unicamente se si ritiene di dichiarare circostanze in ordine ai requisiti di cui all'art. 52 del D.Lgs 36/2023)*:

F) di allegare il contratto, completo di ogni elemento, in virtù del quale l'operatore si obbliga nei confronti del soggetto concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Firma

Avviso pubblico per la concessione, a titolo oneroso, dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di trasporto sciatori con elicotteri (eliski) nel comprensorio n. 6 di Valtournenche (Allegato A – l.r. 15/1988 s.m.i.) e contestuale concessione d'uso in gestione delle elisuperfici di base e degli aerali di posa in quota e di recupero di cui alla DGR 1342/2016, per i mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, con eventuale rinnovo per il periodo da dicembre 2025 a maggio 2026.

Offerta economica

Marca da Bollo

Preso visione degli elementi costituenti il prezzo a **base d'asta pari ad EURO 90.000,00 COMPLESSIVI IVA ESCLUSA** (al canone devono essere aggiunte 5 ore di volo a disposizione dell'amministrazione comunale).

Considerato che l'offerta è vincolante e impegnativa per 180 giorni dalla scadenza fissata per la partecipazione alla gara e che la stessa rimarrà invariata per la durata complessiva dell'appalto.

Preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano interessare l'effettuazione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del rialzo ritenuto remunerativo.

**Il concorrente/I concorrenti
Dichiarano/Dichiara**

di offrire quanto segue.

Contenuto offerta economica	Valore
a) OFFERTA ECONOMICA IN RIALZO ESPRESSA IN PERCENTUALE E IN LETTERE	% In lettere
b) IMPORTO TARIFFA/MINUTO APPLICATA PER SERVIZI RICHIESTI DAL COMUNE	Euro.....

Data _____

Firme singole o di tutti i componenti il raggruppamento.